

DGR. N. 1079/02

INTEGRATA CON

DGR. N. 1396/02

Oggetto: Approvazione dei criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche del Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

Premesso che al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, è stato istituito, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;

Vista la deliberazione n. 1977 del 19 settembre 2000 concernente l'indirizzo politico per la costituzione di una "Società per l'informatica e la telematica regionale" al fine di migliorare e ottimizzare le caratteristiche di erogazione di beni e servizi informatici per l'intera Regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 786/2000, con cui è stata nominata una Commissione tecnico-amministrativa per individuare il complesso degli atti e strumenti necessari per la costituzione della suddetta società;

Vista la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le "norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica", art. 1, 2, 3 e 4, denominata "Laziomatica", cui è stato affidato l'incarico per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;

Vista la registrazione della Società del 30/11/2001;

Preso atto che, l'art.3, comma 1 della suddetta legge regionale, stabilisce che l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR dovrà essere disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione dei suddetti criteri per l'attuazione della Convenzione tra la Regione Lazio e Laziomatica S.p.a.;

tutto ciò premesso all'unanimità

2 AGO. 2002

DELIBERA

Di approvare gli allegati criteri per l'attuazione della convenzione tra la Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001, che diventano parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

W

Criteri per l'attuazione della Convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.A. in base all'art. 3 della legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001.

Art.1 Rapporti fra Regione Lazio e Laziomatica S.p.A.

Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, l'affidamento alla Laziomatica S.p.A. (di seguito definita semplicemente Società) della realizzazione, dell'organizzazione e gestione del SIR è disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base dei criteri di seguito stabiliti.

Art.2 Oggetto della Convenzione

La Società fornisce una qualificata funzione consulenziale e manageriale per affiancare la Regione Lazio (di seguito definita semplicemente Regione) nello sviluppo del Sistema Informativo Regionale.

In particolare, la società si impegna a garantire:

- la successione della Società nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;
- il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;
- il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure;
- la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici;
- lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;
- lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell'imprenditorialità operante nel Lazio.
- Il supporto allo sviluppo dell' informatizzazione degli Enti dipendenti funzionalmente dalla Regione e di tutti gli Enti Locali qualora ne facessero richiesta

Art. 3 Scelta dei contraenti

Ai fini della realizzazione di lavori, forniture e servizi informativi di interesse regionale che non sia in grado di effettuare direttamente, la Società opera in qualità di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.

H



f

Art. 4 Conferimento e oggetto dell'incarico

La Giunta regionale entro settembre di ogni anno definisce con una direttiva il Piano annuale e pluriennale degli obiettivi strategici che la Società deve realizzare. I servizi Informatici richiesti dalla Regione alla Società sono elaborati in un Programma operativo degli obiettivi annuale e pluriennale elaborato dalla Regione, avvalendosi del contributo della Società, corredato da un prospetto di budget. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore con delega all'Informatica approva entro il 30 novembre di ogni anno il Programma Operativo e il relativo budget.

Approvato il Programma Operativo annuale, la Regione ne promuove l'attuazione mediante il conferimento dell'incarico alla Società. Ulteriori servizi, non ricompresi nei programmi operativi, la cui realizzazione si rendesse indifferibile nel tempo, potranno essere oggetto di incarico nel corso dell'anno.

L'incarico dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- oggetto e obiettivi dell'incarico;
- durata dell'incarico;
- piani delle attività e dei rilasci;
- corrispettivi e modalità di pagamento;
- compiti e responsabilità delle parti e modalità di collaborazione tra le stesse;
- livelli di servizio;
- monitoraggio;
- modalità di validazione ed accettazione del servizio;
- modifica dell'incarico in corso d'opera;
- penali;
- rinuncia ad una delle prestazioni e modalità di recesso dall'incarico;
- proprietà dei risultati;
- riferimento alla legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni secondo il caso di specie.

Le attività, avviate in esecuzione degli incarichi, saranno sottoposte a costante monitoraggio sia a livello amministrativo-formale sia a livello operativo-funzionale, in base all'art.6 del presente documento.

Art. 5 Studio di fattibilità

La definizione degli obiettivi programmatici, a seconda delle circostanze, può essere preceduto dalla redazione di uno studio di fattibilità, concordato e sottoscritto da parte dei dirigenti delle competenti strutture della Regione e della Società.

Le procedure per l'affidamento e la valutazione degli studi di fattibilità, nonché per l'eventuale prosecuzione dell'attività oggetto di studio, sono le seguenti:

- la Regione richiede formalmente alla Società di predisporre uno studio di fattibilità, relativo ad una determinata attività o servizio;
- la Società sottopone alla Regione la propria offerta tecnico-economica e, ove questa venga assentita, procede alla realizzazione dello studio. Questo deve contenere almeno la previsione dei risultati attesi, la stima dei costi di realizzazione dell'attività o servizio, la tempistica, le possibili alternative o varianti;
- nel caso in cui, sulla base dello studio di fattibilità, la Regione ritenga di non procedere alla successiva prosecuzione dell'attività o servizi previsti, procede all'assunzione del provvedimento d'impegno e liquidazione alla Società del corrispettivo economico relativo alla redazione dello studio;

- nel caso in cui, sulla base dello studio di fattibilità, la Regione ritenga di procedere alla successiva esecuzione dell'attività o servizio previsti, provvede alla formulazione di specifica richiesta di offerta tecnico-economica alla Società;
- la Regione valuta l'offerta tecnico-economica della Società, comprensiva del costo dello studio di fattibilità realizzato, e, in caso di giudizio positivo, sottoscrive il relativo incarico, che dovrà necessariamente contenere gli elementi di cui all'art. 3 del presente documento.

Art. 6 Monitoraggio e controllo

I progetti avviati in esecuzione alla Convenzione saranno sottoposti a monitoraggio: per tanto, dovrà essere reso disponibile dalla Società un apposito sistema informativo, concordato con la Regione e aggiornato a cura di entrambe le parti, comprendente le informazioni ritenute necessarie sui progetti in corso, il loro stato di avanzamento (rilasci, corrispettivi e pagamenti), gli stati di collaudo/revisione, nonché la documentazione ritenuta necessaria dalle parti ai fini del monitoraggio medesimo.

Il monitoraggio dei progetti e dei servizi, supportato da tale strumento, avviene a diversi livelli:

- **amministrativo-formale:** verificando che entrambe le parti rispettino i vincoli contrattuali relativi alla realizzazione dei progetti e all'erogazione di servizi;
- **operativo-funzionale:** verificando che la sostanza dei servizi e dei prodotti forniti sia rispondente ai bisogni della Regione espressi nei documenti contrattuali. La società s'impegna ad assicurare adeguate informazioni in ordine alla verifica dei livelli di servizio: tali informazioni saranno descritte negli specifici contratti. La Regione può predisporre opportuni strumenti per verificare la qualità e la corrispondenza ai requisiti dei diversi servizi o prodotti consegnati, nonché per misurare il grado di soddisfazione dell'utenza (interviste, indagini, gruppi di ascolto, *auditing*) relativamente ai servizi forniti.

I dati relativi all'espletamento della fornitura (tempi, costi, livelli di servizio) potranno parimenti essere utilizzati dalla Regione per effettuare, in accordo con la Società, dei *benchmark* con altri fornitori operanti nello stesso settore.

Art. 7 Affidabilità dei sistemi ed ottimizzazione dei livelli di servizio

La Società presenta, per opportuna conoscenza, alla Regione, il dimensionamento dei sistemi di elaborazione, delle procedure e degli standard di sicurezza, anche a livello impiantistico e logistico, e di riservatezza dei dati contenuti negli archivi al fine di raggiungere i livelli di affidabilità del servizio concordati.

Nella ipotesi di eventi che comportino l'interruzione del servizio, la Società s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla Regione e a provvedere al ripristino delle normali condizioni di funzionamento entro i tempi previsti dai singoli contratti stipulati con la Regione.

In caso di mancata ripresa del servizio nei tempi previsti dai singoli contratti, la Società sarà tenuta al pagamento di penali come definito nel contratto e comunque nei limiti di cui al successivo articolo 14.

Qualora la Società non renda la prestazione per cause di forza maggiore dovrà formalizzare tali circostanze alla Regione entro due giorni dal verificarsi delle stesse.

La Società sarà comunque responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti

causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e quindi di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità della Regione.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione

Riguardo alle prestazioni, relative ai contratti stipulati tra la Società e la Regione prima di tale Convenzione, la Società dovrà continuare a renderle nelle modalità stabilite nei relativi documenti di incarico.

Altresì, salvo formale comunicazione contraria da parte della Regione, la Società si impegna, all'inizio di ogni anno, a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità tutte (tecniche, economiche, ecc.) previste nei relativi documenti di incarico in essere.

Art. 9 Titolarità dei dati degli archivi e dei programmi

Sono di proprietà della Regione i dati contenuti negli archivi inerenti alle applicazioni gestite in esecuzione del presente atto.

Sono altresì proprietà della Regione i programmi applicativi, gli studi, i progetti, la documentazione espressamente realizzati dalla Società su incarico della Regione, salvo accordi diversi sottoscritti dalle parti e salvi i diritti dei terzi.

La Società fornirà alla Regione copie di sicurezza degli archivi e dei programmi applicativi di proprietà della Regione stessa, ogni qualvolta questa lo richieda espressamente e/o secondo una cadenza concordata. Tali copie sono e rimangono a tutti gli effetti di piena o esclusiva proprietà della Regione.


La Regione concede alla Società in licenza d'uso permanente, gratuita, **non esclusiva**, i programmi di sua proprietà necessari alla gestione del Sistema Informativo Regionale.

Art. 10 Accordo di riservatezza

La Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività della Regione, di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 675/96, la Regione e la Società sono rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali che la Società effettui nello svolgimento delle attività previste dal presente atto.



La Regione, qualora l'attività affidata alla Società riguardi un trattamento di dati personali, nell'atto di affidamento, ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96, indica le modalità del trattamento, nonché i compiti della Società e impartisce alla stessa le apposite istruzioni anche in materia di sicurezza.

Per le procedure di sicurezza, la Società si impegna a conferire ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, incarico al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 8 e art. 19 della legge 675/96 e del D.P.R. 318/2000.

In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

La Società, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi dell'art. 8 della citata legge 675/96, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella legge 675/96 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte della Regione.

Art. 12 Corrispettivi

Il Programma operativo, il relativo budget e gli eventuali incarichi conferiti nel corso dell'anno, esprimono i costi per la realizzazione dei singoli obiettivi e i corrispettivi ad essi afferenti sia in termini di risorse umane e strumentali da impiegare.

- Nel caso in cui la Società operi in qualità di amministrazione aggiudicatrice, come stabilito dall'art. 3 del presente documento, la Regione conferisce alla Società le risorse finanziarie pari all'intero importo della base d'asta per l'acquisto dei beni o dei servizi oggetto della trattativa.

Art. 13 Responsabilità in caso di presa in carico di servizi/programmi di terzi

La Società deve prendere in carico la gestione e la manutenzione di servizi sviluppati da terzi (ivi compresi software applicativi o di base) alle seguenti condizioni e procedure:

- incarico da parte della Regione, indicante l'oggetto del servizio, la durata presunta, le condizioni operative, tutte le informazioni in possesso della Regione e determinazione dei corrispettivi per la fase di analisi;
- analisi da parte della Società, con eventuale approfondimento, e integrazione conoscitiva;
- produzione da parte della Società di una relazione contenente le condizioni di accettazione e l'offerta così come previsto all'art. 1 del presente documento;
- accettazione da parte della Regione, con sottoscrizione di un apposito incarico.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is partially obscured by a signature and contains some illegible text, possibly a date or a reference number. There are also some other scribbles and marks around the stamp area.

Art.14 Modalità di pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi verranno erogati alla Società secondo le modalità di seguito stabilite:

- la Regione procederà al conferimento delle risorse finanziarie alla Società con tali modalità:
 - 50% dell'importo stabilito nel budget del Programma operativo all'atto del conferimento dell'incarico;
 - 40% a stato avanzamento ed entro 60 (sessanta) giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale, previo benessere della Regione;
 - 10% a fine lavori ed entro 60 (sessanta) giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale, previo benessere della Regione.
- eventuali contestazioni in ordine alla esecuzione delle prestazioni saranno formalizzate dalla Regione alla Società entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo previsto per la verifica della non conformità delle prestazioni stesse secondo le modalità stabilite nell'incarico. Trascorso tale periodo, in assenza di contestazioni di irregolarità varrà la regola del silenzio assenso e pertanto la Regione provvederà alla liquidazione delle prestazioni fatturate.

Art.15 Penali

Le penali sono stabilite nell'incarico il quale dovrà prevedere a tale proposito ipotesi diverse:

- ritardo nell'adempimento della prestazione commisurate ad intervalli temporali da definirsi;
- difformità della prestazione rispetto alle previsioni contrattuali; in ogni caso la penale non potrà eccedere il 10% (diecipercento) del valore delle attività del singolo obiettivo.

La responsabilità della Società per danni conseguenti al mancato funzionamento dei prodotti e dei servizi offerti è comunque limitata all'importo corrispondente alle attività del singolo obiettivo.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'G...'. To its right, there are smaller initials, possibly 'N' and 'R'. At the bottom right corner, there is a vertical signature that looks like 'f'.